

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALLA PROPOSTA DI DECRETO PER LA
QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL
FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA
DIRIGENZA ANNO 2022 – MODIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 15819 DEL
14 LUGLIO 2023

PREMESSA

Nel corso del contraddittorio con la Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Toscana, per il giudizio di parifica sul rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2022, sono emerse delle criticità sulla parifica dei capitoli di spesa relativi all'incremento del fondo 2022 pari a € 1.404.799,91 e contestuale rideterminazione del limite ex art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017 di pari importo, in conseguenza dell'attuazione con decreto dirigenziale n. 11639/2022 di quanto disposto all'articolo 1 comma 2 della l.r. 5/2022. Conseguentemente il decreto dirigenziale n. 15819 del 14.7.2023, ha disposto l'accantonamento, nell'ambito del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2022, dell'importo di € 1.334.695,11 - corrispondente alla differenza tra l'importo di incremento del fondo di € 1.404.799,91 e i minori effetti della decisione n. 32/2019 calcolata sull'ammontare complessivo del fondo al netto di detto incremento - rendendo tale somma temporaneamente indisponibile alla contrattazione, nelle more della definizione della querelle insorta con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in sede di giudizio di parifica sul rendiconto della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2022 sui relativi capitoli di spesa.

Successivamente, con la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 165/2023/PARI del 20.07.2023 la Sezione, superando i dubbi emersi, in sede istruttoria, sull'ammissibilità dell'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e della corrispondente rideterminazione del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e sulla correttezza della relativa quantificazione, ha provveduto alla parifica dei pertinenti capitoli di bilancio. Con la proposta di decreto in esame si dà atto della non ulteriore sussistenza delle motivazioni atte a sostenere la necessità dell'accantonamento indicato nel citato decreto dirigenziale n.15819/2023, disponendo pertanto la revoca dell'accantonamento e confermandone nella sua efficacia ogni altra parte.

La presente relazione, per semplicità di consultazione, mantiene la descrizione degli elementi di costituzione del fondo, che non sono stati oggetto di modifica, accompagnati dalla dicitura “non modificato rispetto al decreto n. 15819/2023”.

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

[parte non modificata rispetto al decreto n. 15819/2023]

Nel 2014 con la legge 56/2014 è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle amministrazioni provinciali. La regione Toscana dal 01.01.2016 (in forza della l.r. 22/2015) ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti, necessario allo svolgimento di tali funzioni, che è stato inquadrato nei ruoli regionali. A far data dal trasferimento del personale, le risorse destinate dalle amministrazioni provinciali alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività hanno incrementato stabilmente le risorse della regione Toscana destinate alle medesime finalità. Tali risorse sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito. Dall'anno 2018 in forza della legge 205/2017, art. 1 comma 800 si è proceduto all'armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito superando la partizione del fondo utilizzata negli anni 2016-2017 e incrementando il fondo del valore massimo consentito dalla citata normativa (per un importo di € 198.236).

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “*Misure urgenti di crescita*

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all’art. 33, comma 1 ultimo periodo è stabilito che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Al fine di dare adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Toscana, in sede di giudizio di parifica di sua competenza sul rendiconto della Regione Toscana, con la legge n. 22 del 13 luglio 2021 e con la successiva delibera di Giunta n. 895 del 06.09.2021 si provvede alla ricollocazione del Direttore generale e dei direttori della Giunta regionale, nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Area Dirigenza, Funzioni Locali a valere sul fondo per il salario accessorio della dirigenza.

La legge regionale 1 marzo 2022, n.5 recante “Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione” dispone che a decorrere dall’anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali di cui sopra viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l’importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell’anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all’art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell’ente, al fine di garantire l’invarianza della spesa.

Nel preambolo alla stessa l.r. 5/2022, che ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 55/2008 ha esso stesso contenuto normativo, si precisa, al punto 3, che l’incremento del fondo avviene a parità di spesa complessiva relativa all’anno 2016, concorrendo alla determinazione del limite di cui all’ articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia 16 aprile 2019, n. 150, secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio dall’ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’allocazione delle risorse medesime nel bilancio dell’ente.

La Regione ha dato attuazione alla suddetta legge per mezzo del decreto dirigenziale n. 11639 del 14.06.2022 “Attuazione della legge regionale 1 marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione” con cui si dispone l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e si ridetermina il limite di cui all’art. 23, co. 2 D.lgs 75/2017, come segue:

- a partire dall’anno 2022 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato dell’importo di euro 1.404.799,91;

- a partire dall’anno 2022 il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all’anno 2016, è rideterminato in € 9.419.360,91, tenendo conto dell’ammontare dell’equivalente della retribuzione di posizione e di risultato applicabile alle figure apicali della Regione Toscana per l’anno 2016, al fine di garantire l’invarianza della spesa relativamente a tale anno.

Con il decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”, sono state dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

Con nota indirizzata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha fornito indicazioni applicative circa l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

In sede di quantificazione preventiva l'Amministrazione aveva stimato che per l'anno 2022 non vi sarebbe stato un incremento di personale rispetto al dato rilevato al 31.12.2018 e si è pertanto attenuta al limite storico riservandosi di procedere, a seguito della quantificazione delle unità di personale, all'eventuale adeguamento del fondo in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti dell'art. 33 del d.l. 34/2019.

Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza della Regione Toscana è quantificato in sede consuntiva per l'anno 2022 in € 9.815.674,24. A tali importi si perviene come segue:

Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

[Sezione non modificata rispetto al decreto n. 15819/2023]

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano a € 14.385.509,88 e sono così formate:

- A. Le risorse storiche consolidate ammontano a € **5.299.460** (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 – risorse complessivamente destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998);
- B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: ammontano complessivamente a € **1.533.220**; essi sono formati da:

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità – incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL		
Fonte	Descrizione	Importo
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.d	1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997	€ 167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 1	incremento di € 520 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 112.320
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 3	1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001	€ 219.284
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 1	incremento di € 1.144 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 211.640
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 4	0,89% del monte salari della dirigenza dell'anno 2003	€ 121.841
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1	incremento di € 478,40 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 79.414
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 4	1,78% del monte salari della dirigenza dell'anno 2005	€ 242.525
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1	incremento di € 611 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 96.538
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4	0,73% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007	€ 104.933
CCNL 17/12/2020 art. 56 comma 1	1,53% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2015	€ 176.877
TOTALE		€ 1.533.220

Tabella 1

- C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: ammontano a € **7.552.829,88**. Tali risorse sonocostituite da:
- 1) **Applicazione l.r. 66/2011 art. 38, commi 1 e 7**: con tale norma il personale a tempo indeterminato dell' Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è stato trasferito, a far data dal 01.01.2012, nel ruolo unico regionale. Dal 01.01.2012 le risorse di ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL dell' Area della Dirigenza del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) confluiscono per l' intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Tali risorse sono state quantificate dal Direttore di ARTEA con nota prot. 126509 del 3.11.2011 in € **215.846**;
 - 2) **applicazione legge regionale n. 22/2016, art. 19 comma 3 (ex APET)**: in base a tale norma la Regione Toscana è subentrata all' Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) nella titolarità di alcune funzioni, acquisendone, con decorrenza 01.04.2016, parte del personale. L' art. 19 comma 3 della citata l.r. 22/2016 ha previsto che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui all' art. 26 del CCNL 23.12.1999 riferite al personale trasferito confluiscono per l' intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell' Agenzia. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 117 del 28.10.2016 del Direttore dell' Agenzia regionale di promozione turistica in € **125.900** annui;
 - 3) **CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6**: tale norma prevede l' incremento delle disponibilità del fondo di un importo annuo di € 3.356,97 relativamente ad ogni posto di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppresso. A tale titolo le risorse computate nel fondo dell' anno 2022 ammontano a € **197.302**, e sono invariate rispetto all' anno precedente;
 - 4) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. f)**: tale norma prevede che le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni vadano ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. L' importo conteggiato per l' anno 2022 (€ **207.230**) è immutato rispetto all' anno precedente;
 - 5) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. g)**: tale norma contrattuale prevede che le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio confluiscono nel fondo. Per l' anno 2022 tali risorse sono quantificate in € **1.255.343**. che includono i ratei di R.I.A. relativi alle cessazioni fino all' anno 2019. I ratei sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all' importo della R.I.A. e del maturato economico in godimento ai dirigenti che cessano dal servizio;
 - 6) **CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. a)** l' importo annuo corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel 2020 ammonta a € **8.421**; si fa presente che l' importo indicato nel decreto dirigenziale n. 16835 del 28/09/2021 per mero errore materiale riportava la cifra di € 8.367;
 - 7) **CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. c)** l' importo corrispondente alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nel 2021 ammonta ad € **4.558,97**;
 - 8) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 3**: l' importo di € **2.525.814** è da mettere in relazione all' applicazione delle leggi regionali 64/06 (€ 1.550.814), 67/07 (€ 525.000) e 69/08 (€ 450.000);
 - 9) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 5**: la norma consente all' Ente di integrare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato con una quota del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Le risorse conteggiate a tale titolo ammontano a € **322.523**, importo immutato rispetto all' anno precedente;
 - 10) **Applicazione l.r. 22/2015**: nel fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell' anno 2022 sono inserite risorse per un importo pari a € **1.086.856** come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015;

11) **Applicazione art. 1, comma 800, l. 205/2017:** in attuazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio del personale anche di qualifica dirigenziale per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lett. a) e b) del D.Lgs. 75/2017. Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 34 del 25.06.2019 ha autorizzato l'incremento del fondo delle risorse a decorrere dall'anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma ovvero l'intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all'ente prima dell'attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015. Tale incremento, ammonta a € **198.236** ed è stato calcolato nella maniera che segue:

- a. Il valore pro capite 2016 è stato ottenuto, sia per il personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, sia per il restante personale, dal quoziente tra le risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015 (al netto delle relative decurtazioni) e il personale in servizio al 31.12.2016; si precisa che con deliberazione GR n. 215 del 9 marzo 2015 è stata dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di posizioni soprannumerarie di personale di categoria e qualifica dirigenziale conseguentemente all'attuazione dei piani generali complessivi di riorganizzazione degli assetti organizzativi, da riassorbirsi nel corso del biennio 2015- 2016; il relativo piano di riordino si è concluso il 31/12/2016 e ha determinato la soppressione integrale delle posizioni dichiarate soprannumerarie delle dotazioni organiche del personale, facendo scaturire al termine dello stesso anno una diminuzione strutturale del personale e della relativa spesa oltre che dei fondi del salario accessorio a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della l. 208/2015, anche in considerazione del fatto che le cessazioni derivanti da posizioni soprannumerarie non hanno concorso alla quantificazione dello spazio occupazionale nei limiti del turnover e che fino al 31/12/2016 non è stato possibile effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, salvo quelle obbligatorie;
- b. Il valore delle risorse aggiuntive è stato ottenuto moltiplicando il differenziale tra i due valori pro capite per le unità di personale transitate nel corso del 2016 in attuazione dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 calcolate al netto delle unità del personale regionale cessato dal servizio. Le unità di proprio personale cessato dal servizio nel 2016 sono state calcolate confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2016 con quello in servizio al 01/01/2017, come risultante dal sistema informativo del personale, al netto degli ingressi per nuove funzioni e per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi rispetto a quelli disposti con la l.r. 22/2015¹.

¹ Il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2016 è pari a 94 unità; il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2017 è composto da 79 unità. In tale ultimo dato non sono comprese le 3 unità di personale con qualifica dirigenziale acquisite nel corso del 2016 per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi da quelli di cui alla l.r. 22/2015 e segnatamente inquadrate a norma della l.r. 22/2016.

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017								
Partizioni	Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015	Personale al 31.12.2016	Valore pro capite	Differenziale unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					personale trasferito	Variazione personale a tempo indeterminato 01.01.2016-01.01.2017	totale	
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	6.468.045	94	68.809	22.026,21	24	- 15	9	198.236
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	1.076.004	23	46.783					

Tabella 2

12) **Applicazione l.r. n. 5/2022 ad opera del sopra menzionato decreto 11639/2022** in base al quale il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato di un ammontare pari ad € **1.404.799,91**;

Fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2022 – quantificazione consuntiva altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1, lett.f)	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 1, lett.g)	1.255.343
CCNL 2016-2018 art.57, comma 2, lett.a)	8.421
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Applicazione l.r. 5/2022	1.404.799,91
Art. 57, comma 2, let. c)	4.558,97
Totale complessivo	7.552.829,88

Tabella 3

Sezione II – risorse variabili

[Sezione non modificata rispetto al decreto n. 15819/2023]

Le risorse variabili per l'anno 2022 ammontano a € **24.008,02** e sono così composte:

- CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. c) tale norma prevede che dall'anno successivo alla cessazione dal servizio e solo per tale anno successivo, nel fondo confluiscono i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente; i ratei sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all'importo della RIA in godimento. Per l'anno 2022 l'importo corrispondente ai ratei di R.I.A del personale cessato dal servizio nell'anno 2021 ammonta a € **2.807,69**;
- risorse corrispondenti ai compensi maturati nel corso del 2022 per incarichi conferiti ai dirigenti dall'Amministrazione in ragione del loro ufficio o su designazione della stessa (CCNL 17/12/2020

art. 60) per un importo pari a € **21.200,33**; di questi, una quota pari a € 2.120,03 affluisce al fondo per la retribuzione di risultato di tutti i dirigenti.

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

[Sezione non modificata rispetto al decreto n. 15819/2023]

Le decurtazioni del fondo dell'anno 2022 ammontano a € **4.593.843,66** e sono interamente riferite alle risorse aventi carattere di certezza e di stabilità.

DECURTAZIONI DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2022 – quantificazione consuntiva		
Descrizione		Importo
decurtazioni del fondo/parte fissa	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374
	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.490.340,66
Totale complessivo		-4.593.843,66

Tabella 4

- 1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dal verbale del 17.10.2006, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in misura pari alla retribuzione di posizione relativa ai posti soppressi. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a € **1.238.129**;
- 2) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della l. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L'importo, come risulta dal decreto dirigenziale 1287 del 23.03.2015 ammonta a € **1.865.374**;
- 3) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell'applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Il valore limite dell'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta, a seguito dell'applicazione della l.r. 5/2022 per mezzo del già citato decreto 11639/2022 a € 9.419.360,91 al netto degli effetti

derivanti dall'applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019. Con la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV richiamata in premessa, sono state fornite le indicazioni di carattere operativo per l'applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019. In particolare:

- a. calcolo del valore medio 2018: il calcolo prende a riferimento:
 - i. il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, così come certificato dal Collegio dei Revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell'anno 2018, preso al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;
 - ii. il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato in comando presso l'ente ed escludendo il personale dell'ente comandato presso altre amministrazioni ecc.;
- b. Calcolo della variazione del limite per l'anno di riferimento: per l'individuazione delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento *“unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa”* Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part-time, e diviso per dodici, arrotondato alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa del decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l'anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018;

Ai fini del calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio sono pari a 101 unità, a fronte i dipendenti in servizio nell'anno 2022 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio calcolati come sopra specificato sulla base dei cedolini stipendiali assommano a 90,99 unità. Si precisa che, ai fini del calcolo del personale sia al 31.12.2018 che nell'anno di riferimento per la determinazione dell'eventuale incremento di personale, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato, le unità di personale in novazione, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni.

Per l'anno 2022 non è pertanto attestato un incremento di personale dirigente e si conferma il valore storico del limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017, pari a € 9.419.360,91, così come determinato dal predetto decreto dirigenziale n. 11639/2022 in applicazione della l.r. 5/2022.;

L'amministrazione ha comunque ritenuto opportuno quantificare anche il valore medio pro capite del trattamento accessorio ex art. 33 D.L. 34/2019 in previsione di un eventuale incremento di personale e conseguente eventuale incremento del fondo ex art. 33 D.L. 34/2019. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che ai fini del calcolo del personale al

31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria dello Stato:

- Il valore delle risorse da conteggiare per il calcolo del valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 è il seguente, come risulta dal decreto dirigenziale n. 11473 del 10.07.2019 avente ad oggetto "Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018":

RISORSE PER IL CALCOLO DEL VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	
Descrizione	
Limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 post l.r. 5/2022	8.014.561
di cui risorse art. 1 del CCNL 12.02.2002 (dest.tabellare)	-438.739
Totale	7.575.822

Risorse stabili escluse dal limite di cui all'art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017

art. 67, c.2, lett. e) CCNL 2016-2018 (art. 1, comma 800, L. 205/2017)	198.236
CCNL 2016-2018, art. 56, c.1 (1,53% m.s. 2015)	176.877

TOTALE	7.950.935
---------------	------------------

Tabella 5

- i dipendenti in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il salario accessorio erano composti da 109 unità incluse in tale calcolo le unità in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato, in posizione di comando presso la Regione e in aspettativa di durata non inferiore all'anno; sono invece escluse le unità in comando presso altre amministrazioni e il personale in novazione. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che ai fini del calcolo del personale al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse, a differenza di quanto riportato nel decreto 11558 del 06.07.2021 avente ad oggetto "Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente - anno 2020", le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato;
- il valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 è pari a € 72.944:

VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	
Risorse per il trattamento economico accessorio	7.950.935
personale al 31.12.2018	109
valore medio trattamento accessorio anno 2018	72.944

Tabella 6

Le risorse dell'anno 2022 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari a € 10.909.701,57, risultano complessivamente superiori al limite 2016 (risultante dall'applicazione della l.r. 5/2022) di € 1.490.340,66.

fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2022 - quantificazione consuntiva	
Risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Descrizione	Importo
Unico importo annuale art. 57, c.2, lett.a) CCNL 2016-2018 – quota soggetta al limite	12.601.038,00
Applicazione l.r. 5/2022	1.404.799,91
R.I.A. del personale cessato nel 2021 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	4.558,97
Rateo R.I.A. del personale cessato nel 2021 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	2.807,69
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
totale risorse fisse	10.909.701,57

Tabella 7

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2022.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA			
Natura	Anno 2021 (CONSUNTIVO)	Anno 2022 (CONSUNTIVO)	Variazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	13.286.446,00	14.385.509,88	1.099.063,88
risorse variabili	16.937,00	24.008,02	7.071,02
decurtazioni del fondo	-4.547.520,00	- 4.593.843,66	-46.323,66
Totale complessivo	8.755.863,00	9.815.674,24	1.059.811,24

Tabella 8

Con decisione n. 32 del 25.06.2019 la Giunta ha impartito indirizzi in merito alla destinazione delle risorse ascrivibili al fondo salario accessorio del personale dirigente prevedendo che siano rese indisponibili le risorse corrispondenti alla “porzione” di dotazione organica – espressa in unità uomo/anno - non coperta nell’anno di riferimento con incarichi, anche ad interim, affidati a personale dirigente in servizio a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando presso la Regione. Tali risorse per l’anno 2022 ammontano a € 466.886,37. L’importo è quantificato tenendo conto della variazione della dotazione organica a seguito dell’entrata in vigore, il 26.03.2022 della l.r. 5/2022 che ha generato un diverso valore medio pro-capite per i periodi 01/01-25/03 e 26/03-31/12. L’importo delle risorse del fondo distribuibile non include la somma da ricondursi all’applicazione dell’art. 60 del CCNL 2016-2018, corrispondente a compensi per incarichi conferiti ai dirigenti dall’Amministrazione in ragione del proprio ufficio o su designazione della stessa. Per ciascun periodo, l’importo delle risorse suddette, al netto delle risorse di cui all’art. 1, co. 3 lett. e) CCNL 12.02.2002, è rapportato ai giorni del periodo, come evidenziato nella seguente tabella:

voci	2022	01/01 - 25/03	26/03 - 31/12
fondo	9.794.473,91	2.254.070,71	7.540.403,20
destinazione a tabellare	438.739,00	100.970,07	337.768,93
fondo distribuibile	9.355.734,91	2.153.100,64	7.202.634,27

periodo	copertura dotazione organica			valore risorse			valore corrispondente alla "porzione" di dotazione organica non coperta nell'anno 2022 (valore unitario per posti non coperti)
	dotazione organica	posti coperti (unità uomo/anno)	posti non coperti	Importo risorse (escluse le risorse di cui all'art. 60 del CCNL 2016-2019) al netto delle risorse di cui all'art. 1, co. 3, lett. e) CCNL 12.02.2002	dotazione organica	valore unitario	
01/01 - 25/03	125	123,90	1,10	2.153.100,64	125	17.224,81	18.865,26
26/03 - 31/12	142	133,17	8,83	7.202.634,27	142	50.722,78	448.021,11
Totale							466.886,37

Tabella 9

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

[Modulo non modificato rispetto al decreto n. 15819/2023]

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

[Modulo non modificato rispetto al decreto n. 15819/2023]

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza degli anni 2021-2022:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA				
descrizione	anno 2021 (consuntivo)	descrizione	anno 2022 (consuntivo)	Variazione
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'				
RISORSE CONSOLIDATE		RISORSE CONSOLIDATE		
art. 57, c.2 lett. a) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	13.286.446,00	art. 57, c.2 lett. a) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	14.380.950,91	1.094.504,91
		art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	4.558,97	4.558,97
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	13.286.446,00	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	14.385.509,88	1.099.063,88
RISORSE VARIABILI				
RISORSE VARIBILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017		RISORSE VARIBILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017		
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 2	0,00		0,00	0,00
Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0,00		0,00	0,00
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese compensate)	0,00		0,00	0,00
art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	1.948,00	art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	2.807,69	859,69
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALL'ART. 1 COMMA 236 L. 208/2015				
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.e) (compensi progettazione d.lgs. 163/06)	0,00		0,00	0,00
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese a carico parte soccombente)	0,00		0,00	0,00
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.i)	14.989,00		21.200,33	6.211,33
Somme non utilizzate - anno precedente	0,00		0,00	0,00
Totale risorse variabili	16.937,00		24.008,02	7.071,02
DECURTAZIONI DEL FONDO				
DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa		DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa		
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00	0,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374,00	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374,00	0,00
Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	0	Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	0,00	0,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.444.017,00	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.490.340,66	-46.323,66
decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0	decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0,00	0,00
DECURTAZIONI DEL FONDO/parte variabile		DECURTAZIONI DEL FONDO/parte variabile		
decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	0		0,00	0,00
decurtazioni del fondo/parte variabile - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0		0,00	0,00
Totale decurtazioni del fondo	-4.547.520		-4.593.843,66	-46.323,66
Totale risorse per la contrattazione integrativa	8.755.863	Totale risorse per la contrattazione integrativa	9.815.674,24	1.059.811,24

Tabella 10

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

[Modulo non modificato rispetto al decreto n. 15819/2023]

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziare annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d'anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Sezione II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2021:

Destinazione e utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2021				
Istituto	valore destinato dall'accordo	importo messo in pagamento (*)	differenza	Risorse da rinviare al fondo dell'anno successivo
destinazione a stipendio tabellare	438.739	438.739	-	-
Retribuzione di posizione	4.720.704	4.720.704	-	-
Retribuzione di risultato:				
- risorse destinate a retribuzione di risultato	2.288.609	2.224.934,30	63.674,7	-
- Compensi attività extraimpiego – quotadestinata ai dirigenti incaricati	13.490	13.490	-	-
- Compensi attività extraimpiego – quotadestinata a tutti i dirigenti	1.499	1.499	-	-
riduzione (applic.decisione 32 del 25.06.2019)	1.187.223	1.187.223	-	-
Retribuzione di risultato dei dirigenti apicali	30.439	27.087	3.352	
Incarichi ad interim	75.160	72.939	2.221	
TOTALE	8.755.863	8.686.615,3	69.247,7	-

Tabella 11

(*) Tali importi includono le somme non corrisposte ai dirigenti in applicazione dell'art. 71 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 per un totale complessivo di € 7.179. Le somme complessivamente trattenute rimangono indisponibili alla contrattazione e costituiranno un'economia di bilancio per l'Amministrazione.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa alla quantificazione in sede consuntiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2022 ammonta a complessivi € 9.815.674,24 cui si sommano oneri riflessi ed IRAP a carico dell’Amministrazione per € 3.375.705,95 per un totale di € 13.191.380,19 al lordo oneri.

Tali importi hanno trovato copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare a quanto previsto nell’allegato 4/2, per la restante parte delle risorse per il salario accessorio dell’anno 2022 da corrispondere nel 2023, trovano copertura nel Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 e nel Bilancio Finanziario Gestionale 2023/2025:

Copertura finanziaria del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2022 – quantificazione consuntiva				
anno	capitolo	tipo_stanziamento	impegno	importo
2022	71300	PURO	407	151.711,56
2022	71306	PURO	418	36.107,35
2022	71306	PURO	423	4.369,29
2022	71309	PURO	437	12.895,48
2022	71429	PURO	532	4.966,19
2022	71429	PURO	530	9.748,02
2022	71429	PURO	540	1.104,85
2022	71468	PURO	640	1.773,64
2022	71468	PURO	641	3.260,85
2022	72088	PURO	771	38.362,93
2022	72088	PURO	4540	20.866,36
2022	71301	PURO	408	120.847,40
2022	71301	PURO	409	50.570,52
2022	71301	PURO	410	25.322,16
2022	71307	PURO	426	18.062,46
2022	71307	PURO	429	1.456,43
2022	71310	PURO	438	10.272,03
2022	71310	PURO	439	6.450,88
2022	71355	PURO	469	649.535,25
2022	71355	PURO	470	829.520,38
2022	71430	PURO	546	154.589,39
2022	71430	PURO	547	210.781,13
2022	71430	PURO	550	23.890,19
2022	71469	PURO	643	55.210,50
2022	71469	PURO	644	70.509,23
2022	71302	PURO	411	50.570,52
2022	71308	PURO	433	12.035,78
2022	71308	PURO	434	1.456,43
2022	71311	PURO	441	4.298,49
2022	71356	PURO	471	101.141,04
2022	71356	PURO	472	50.570,52
2022	71431	PURO	551	24.071,57
2022	71431	PURO	552	12.849,97
2022	71431	PURO	555	2.912,86

2022	71431	PURO	556	1.456,43
2022	71470	PURO	645	8.596,99
2022	71470	PURO	646	4.298,49
2022	71357	PURO	473	50.570,52
2022	71432	PURO	558	12.035,78
2022	71432	PURO	560	1.456,43
2022	71471	PURO	648	4.298,49
2022	71358	PURO	474	43.756,66
2022	71433	PURO	561	10.414,09
2022	71433	PURO	562	1.260,19
2022	71472	PURO	649	3.719,32
2022	71359	PURO	475	151.711,56
2022	71434	PURO	563	36.107,35
2022	71434	PURO	565	4.369,29
2022	71473	PURO	650	12.895,48
2022	72118	PURO	789	50.570,52
2022	72121	PURO	791	12.035,78
2022	72121	PURO	793	1.456,43
2022	72122	PURO	794	4.298,49
2022	13104	PURO	313	50.570,52
2022	13109	PURO	315	12.035,78
2022	13109	PURO	317	1.456,43
2022	13112	PURO	318	4.298,49
2022	71021	PURO	383	220.965,32
2022	71021	PURO	384	64.570,52
2022	71021	PURO	5395	16.949,35
2022	71110	PURO	389	161.043,57
2022	71110	PURO	390	16.407,37
2022	71110	PURO	393	18.999,48
2022	71110	PURO	394	1.859,63
2022	71116	PURO	396	57.515,56
2022	71116	PURO	397	5.488,49
2022	71893	PURO	89	438.739,00
2022	71360	PURO	476	151.141,04
2022	71360	PURO	477	18.054,03
2022	71435	PURO	566	35.971,57
2022	71435	PURO	567	4.587,53
2022	71435	PURO	569	4.352,86
2022	71435	PURO	570	519,96
2022	71474	PURO	651	12.846,99
2022	71474	PURO	652	1.534,59
2022	71920	PURO	700	10.453,08
2022	71920	PURO	701	1.264,91
2022	71982	PURO	748	43.920,50
2022	72013	PURO	760	3.733,24
2022	71913	PURO	693	10.452,96
2022	71913	PURO	695	1.264,90
2022	71914	PURO	697	3.733,20
2022	71915	PURO	698	43.920,00
2022	71361	PURO	478	43.920,50
2022	71436	PURO	571	10.453,08
2022	71436	PURO	573	1.264,91
2022	71475	PURO	657	3.733,24
2022	71363	PURO	479	87.666,50
2022	71363	PURO	5246	25.552,05
2022	71438	PURO	574	20.864,63
2022	71438	PURO	576	2.524,80

2022	71438	PURO	5247	6.492,78
2022	71438	PURO	5249	735,90
2022	71477	PURO	658	7.451,65
2022	71477	PURO	5250	2.171,92
2022	71365	PURO	480	101.141,04
2022	71440	PURO	577	24.071,57
2022	71440	PURO	579	2.912,86
2022	71479	PURO	659	8.596,99
2022	71367	PURO	481	657.416,76
2022	71442	PURO	582	156.465,19
2022	71442	PURO	585	18.933,60
2022	71481	PURO	661	55.880,42
2022	71921	PURO	702	10.453,08
2022	71921	PURO	704	1.264,91
2022	71983	PURO	749	43.920,50
2022	72014	PURO	761	3.733,24
2022	71368	PURO	482	50.570,52
2022	71443	PURO	587	12.035,78
2022	71443	PURO	589	1.456,43
2022	71482	PURO	663	4.298,49
2022	71444	PURO	590	12.035,78
2022	71444	PURO	592	1.456,43
2022	71483	PURO	664	4.298,49
2022	72073	PURO	769	50.570,52
2022	71370	PURO	483	101.141,04
2022	71446	PURO	593	24.071,57
2022	71446	PURO	594	2.912,86
2022	71485	PURO	665	8.596,99
2022	71372	PURO	484	202.282,08
2022	71448	PURO	601	48.143,14
2022	71448	PURO	604	5.825,72
2022	71487	PURO	668	17.193,98
2022	71374	PURO	485	98.711,45
2022	71451	PURO	606	23.493,33
2022	71451	PURO	608	2.842,89
2022	71490	PURO	670	8.390,47
2022	71377	PURO	486	101.141,04
2022	71454	PURO	609	24.071,57
2022	71454	PURO	612	2.912,86
2022	71454	PURO	3826	8.566,65
2022	71454	PURO	3827	970,95
2022	71493	PURO	671	8.596,99
2022	71493	PURO	3828	2.865,66
2022	72050	PURO	3176	33.713,68
2022	71378	PURO	487	50.570,52
2022	71455	PURO	614	12.035,78
2022	71455	PURO	616	1.456,43
2022	71494	PURO	673	4.298,49
2022	71379	PURO	488	50.570,52
2022	71456	PURO	617	12.035,78
2022	71456	PURO	619	1.456,43
2022	71495	PURO	674	4.298,49
2022	71380	PURO	489	50.570,52
2022	71457	PURO	620	12.035,78
2022	71457	PURO	622	1.456,43
2022	71496	PURO	675	4.298,49
2022	71381	PURO	490	50.570,52

2022	71458	PURO	623	12.035,78
2022	71458	PURO	625	1.456,43
2022	71497	PURO	676	4.298,49
2022	71924	PURO	708	33.193,84
2022	71924	PURO	710	4.016,73
2022	71985	PURO	750	139.469,92
2022	72017	PURO	763	11.854,94
2022	71382	PURO	491	50.570,52
2022	71459	PURO	626	12.035,78
2022	71459	PURO	627	1.456,43
2022	71498	PURO	677	4.298,49
2022	71383	PURO	492	50.570,52
2022	71460	PURO	628	12.035,78
2022	71460	PURO	629	1.456,43
2022	71499	PURO	678	4.298,49
2022	71384	PURO	493	500.048,00
2022	71461	PURO	630	119.011,42
2022	71461	PURO	632	14.401,38
2022	71500	PURO	679	42.504,08
2022	71385	PURO	494	39.332,63
2022	71462	PURO	633	9.361,17
2022	71462	PURO	635	1.132,78
2022	71501	PURO	680	3.343,27
2022	71387	PURO	495	101.141,04
2022	71465	PURO	636	24.071,57
2022	71465	PURO	637	2.912,86
2022	71504	PURO	681	8.596,99
2023	13104	CRONOPROGRAMMA	9499	310.570,52
2023	13109	CRONOPROGRAMMA	9501	73.915,78
2023	13112	CRONOPROGRAMMA	9506	26.398,49
2023	71021	CRONOPROGRAMMA	9513	3.259.178,15
2023	71110	CRONOPROGRAMMA	9519	775.684,40
2023	71116	CRONOPROGRAMMA	9531	277.030,14
2023	71021	CRONOPROGRAMMA	9509	130.305,00
2023	71110	CRONOPROGRAMMA	9518	33.110,50
2023	71116	CRONOPROGRAMMA	9528	11.075,93

Totale generale				13.191.380,19
------------------------	--	--	--	----------------------

Tabella 12